

STATUTO

ECO-RICICLI VERITAS S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VENEZIA VE VIA DELLA GEOLOGIA
"AREA 43 ET

Numero REA: VE - 336658

Codice fiscale: 03643900230

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-01-2013 - Statuto completo	2
--	---

	parente si firma alle ore 12 e 20.	
	Il presente atto scritto da me e da persona di mia fiducia, parte a mano e parte a macchina con nastro indelebile, occupa tre pagine e della presente sin qui di un foglio.	
	F.TO ALBERTO FERRO	
	" DOTT. MASSIMO-LUIGI SANDI NOTAIO (L.S.)	
	ALLEGATO A) al n. 98105 di rep e n. 15209 di racc.	
	STATUTO ECO-RICICLI VERITAS S.R.L.	
	ARTICOLO 1 = DENOMINAZIONE	
	E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "ECO-RICICLI VERITAS S.r.l."	
	ARTICOLO 2 = SEDE	
	La società ha sede legale nel Comune di Venezia.	
	Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.	
	Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Quest'ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.	
	ARTICOLO 3 = OGGETTO SOCIALE	
	La società ha per oggetto:	
	- la raccolta, anche differenziata, la commercializzazione, anche mediante importazione e/o esportazione, l'acquisto, la vendita, la cernita, la lavora-	
	7	

	zione, la selezione e la trasformazione di rottami, avanzi, scarti materiale ve-	
	troso, cascami di vetro, di metalli – ferrosi e non ferrosi – di carta da macero,	
	di stracci di gomma, di plastica, di inerti e di altri materiali da recupero o co-	
	munque riciclabili; il tutto in proprio e/o per conto di terzi;	
	- la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti urbani raccolti diffe-	
	renziati e/o speciali per conto terzi;	
	- la raccolta, il trasporto, il trattamento, la depurazione, il lavaggio e lo	
	stoccaggio provvisorio dei contenitori destinati alla raccolta differenziata,	
	anche per conto terzi;	
	- la prestazione di servizi di raccolta, anche differenziati, cernita, lavora-	
	zione, selezione e trasformazione rottami e materiali da recupero in genere a	
	favore di terzi;	
	- l'autotrasporto di cose per conto proprio e di terzi;	
	- la gestione sia in proprio che per conto terzi, di cave e discariche in ge-	
	nera e di altri impianti relativi al settore ambiente;	
	- i servizi di bonifica e pulizia industriale comprese tutte le attività a	
	questi connesse;	
	- lo spazzamento ed altri servizi relativi a strade ed autostrade;	
	- la consulenza ed il coordinamento dei criteri generali sulle metodolo-	
	gie relative allo smaltimento ed al riciclaggio dei rifiuti ed al recupero della	
	materia riutilizzabile;	
	- la costruzione e la gestione – in Italia ed all'estero – di impianti e de-	
	positi per l'immagazzinaggio provvisorio, il trattamento, il recupero, il rici-	
	claggio, il riutilizzo e lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto; il tutto in proprio	
	e/o per conto di terzi;	
	8	

	- i servizi di ricerca, sperimentazione e consulenza per la tutela igienico-sanitaria e della salute degli operatori in tutte le fasi della raccolta e smaltimento dei rifiuti;	
	- la partecipazione e l'assunzione di impegni per la gestione di appalti con Enti locati e/o Aziende private, concernenti il servizio globale di fornitura di raccolta rifiuti, etc;	
	Essa potrà inoltre effettuare, anche per conto di terzi, l'acquisto, l'assemblaggio e l'alienazione – a titolo reale o obbligatorio – di beni strumentali relativi al settore di attività principale.	
	La società potrà, in Italia ed all'estero, assumere e concedere agenzie, commissioni, concessioni, rappresentanze e mandati relativi ai prodotti ed all'attività di cui sopra.	
	Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie o comunque utili per il perseguimento dell'oggetto sociale, nonché assumere mutui e finanziamenti – sotto qualsiasi forma – da parte di banche o di istituzioni creditizie.	
	La società potrà inoltre assumere, non in via prevalente, né ai fini di raccolta o di collocamento del Pubblico Risparmio e con l'esclusione dell'esercizio professionale nei confronti del pubblico, interessenze, quote, partecipazioni in Consorzi, in altre società, costituite o costituende, o ditte, aventi scopi affini, analoghi o connessi a quello sociale; costituirsi in associazioni temporanee d'impresa, prestare garanzie reali o personali a favore di terzi e dei soci, accollandosi il debito nei confronti di dipendenti ed amministratori, anche ai sensi dell'articolo 11) del D. Lgs. 472 del 18 dicembre 1997, il tutto purchè	
	9	

	si tratti di operazioni connesse all'oggetto ed ai fini che essa si propone di	
	conseguire.	
	ARTICOLO 4 = DURATA	
	La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.	
	ARTICOLO 5 = LIBRO SOCI	
	E' istituito il libro dei soci, tenuto a cura degli amministratori, nel quale de-	
	vonno essere indicati il nome dei soci, domicilio e recapito elettivo per le co-	
	municazioni sociali; partecipazioni di spettanza di ciascun socio con even-	
	tuali annotazioni relative a diritti ed obblighi sulla partecipazione; i versa-	
	menti fatti sulle partecipazioni; il nome ed il recapito del Rappresentante De-	
	signato di ciascun socio ai fini delle decisioni dei soci; nonché le variazioni	
	nelle persone dei soci o dei Rappresentanti Designati o nelle informazioni di	
	cui sopra.	
	E' obbligo del socio comunicare tempestivamente alla società ogni variazio-	
	ne nelle informazioni di cui sopra anche ai fini delle annotazioni al libro soci.	
	Ogni variazione nelle informazioni di cui sopra avrà efficacia nei confronti	
	della società solo dopo ricevimento della relativa comunicazione.	
	ARTICOLO 6 = DOMICILIO SOCI	
	Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è	
	quello risultante dal libro dei soci.	
	Il recapito del Rappresentante Designato, al fine di ogni comunicazione e de-	
	cisione dei soci, è quello risultante dal libro dei soci.	
	ARTICOLO 7 = CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale è di euro 7.000.000,00 (settemilioni virgola zero zero) di-	
	viso in quote ai sensi di legge.	

	Articolo 8 = AUMENTO CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti	
	in denaro o in natura, o a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve dispo-	
	nibili a capitale, conformemente agli articoli 2481, 2481 bis e 2481 ter c.c. in	
	forza di deliberazioni dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le	
	modifiche dell'atto costitutivo. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere e-	
	spressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere aumentato	
	anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo il caso	
	dell'art. 2482 ter c.c.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla	
	decisione il diritto di recesso.	
	Articolo 9 = RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE	
	In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito	
	preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo	
	sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale	
	organo di controllo.	
	Articolo 10 = DIRITTI SOCIALI	
	I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da	
	ciascuno di essi posseduta.	
	Articolo 11 = TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONI SOCIALI	
	In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto	
	tra vivi a titolo oneroso o gratuito è riservato a favore degli altri soci il dirit-	
	to di prelazione.	
	A tal fine, il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne	
	comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso	
	di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tut-	
	11	

	te le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta	
	contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione	
	del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta	
	giorni dalla ricezione della proposta.	
	In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si di-	
	vidono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il	
	rapporto di partecipazione al capitale sociale.	
	In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal de-	
	naro, oppure quando il prezzo richiesto è ritenuto eccessivo da almeno uno	
	dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il prezzo della cessione vie-	
	ne determinato da un esperto nominato dal tribunale su istanza della parte	
	più diligente, con le modalità previste dalle presenti norme sul funzionamen-	
	to della società per la determinazione del valore della partecipazione del so-	
	cio recedente.	
	La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata	
	risposta nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione,	
	consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al sog-	
	getto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve	
	comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di	
	prelazione.	
	Il diritto di prelazione non si applica quando il socio è una società e trasferi-	
	sce in tutto o in parte la propria partecipazione a favore di società controllan-	
	te o controllata.	
	La società non può prendere nota nei propri libri del trasferimento di parteci-	
	pazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni pre-	
	12	

	viste dal presente articolo.	
	Articolo 12 = RECESSO	
	Il socio può recedere dalla società solo per l'intera partecipazione posseduta,	
	nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 2473 c.c..	
	Articolo 13 = FINANZIAMENTI DEI SOCI	
	I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanzia-	
	menti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o	
	gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in mate-	
	ria di raccolta del risparmio.	
	Articolo 14 = TITOLI DI DEBITO	
	La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla	
	legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci	
	che rappresentano più della metà del capitale sociale.	
	Articolo 15 = DECISIONI DEI SOCI	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal-	
	le presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottopo-	
	sti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rap-	
	presentano almeno un terzo del capitale sociale.	
	Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vin-	
	colano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.	
	Articolo 16 = MATERIE DI COMPETENZA DEI SOCI	
	Sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardan-	
	ti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci;	
	13	

	3) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.	
	Articolo 17 = MAGGIORANZE PER DECISIONI	
	Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.	
	Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.	
	Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.	
	14	

Articolo 18 = ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;

b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, inviato a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;

c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

d) i soci sono rappresentati in assemblea dal Rappresentante Designato – quale risultante a Libro Soci – ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;

e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, ac-

	certa e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;	
	f) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;	
	g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.	
	L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audiovideo collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.	
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.	
	Articolo 19 = DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA	
	La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che, a cura degli amministratori, deve essere inviata ai Rappresentanti Designati di tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti	

	da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.	
	Ai Rappresentanti Designati dei soci è assegnato il termine di sette giorni per	
	trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al docu-	
	mento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non	
	inferiore a giorni tre e non superiore a giorni trenta.	
	La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o un'astensione.	
	La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata vo-	
	to contrario.	
	L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comu-	
	nicarne il risultato a tutti i Rappresentanti Designati dei soci, a tutti gli am-	
	ministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascu-	
	no rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del	
	termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della	
	consultazione, se richiesto dagli stessi soci.	
	Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere tra-	
	scritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.	
	Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i do-	
	cumenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci	
	devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche	
	essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.	
	Articolo 20 = DECISIONI MEDIANTE CONSENSO ESPRESSO PER	
	ISCRITTO	

	Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata	
	al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una	
	previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di de-	
	cisione ai sensi del precedente articolo. Esso consiste in una dichiarazione	
	resa dal Rappresentante Designato di ciascun socio con esplicito e chiaro ri-	
	ferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il	
	Rappresentante Designato del socio consenziente dichiara di essere sufficien-	
	temente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla so-	
	cietà, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della	
	prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum de-	
	liberativo previsto, salvi – ovviamente – i casi in cui la legge od il presente	
	statuto richiedano diverse maggioranze.	
	L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comu-	
	nicarne il risultato a tutti i Rappresentanti Designati dei soci, a tutti gli am-	
	ministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:	
	– i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di capitale da ciascu-	
	no rappresentata;	
	– la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del	
	termine fissato nella proposta;	
	– eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della	
	consultazione, se richiesto dagli stessi soci.	
	Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere tra-	
	scritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.	
	18	

	I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.	
	Articolo 21 = AMMINISTRAZIONE	
	L'amministrazione della società è affidata, in base a quanto stabilito dai soci con decisione assunta in sede di nomina:	
	1 - ad un amministratore unico, ovvero	
	2 - ad un consiglio di amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di nove membri.	
	Quando l'amministrazione della società sia affidata ad un amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente, salvo i soci non dispongano particolari limitazioni al momento della nomina.	
	I soci, contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione o con decisione successiva, possono affidare agli amministratori poteri di amministrazione da esercitare in via disgiunta o congiunta, ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione per la redazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge in modo inderogabile.	
	Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.	
	L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, senza diritto al risarcimento del danno.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha	
	19	

	effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.	
	Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero consiglio, decadono anche gli altri.	
	Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, a meno che siano autorizzati con decisione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.	
	La società si assume (fermo il disposto dell'art. 7 della Legge 24 novembre 2003 n. 326), ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Dlgs. 18/12/1997 n. 472, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni o degli enti che gestiscono tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società, siano essi Amministratori o terzi all'uopo delegati, commettono nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. Tale assunzione è valida nei casi in cui la violazione sia stata commessa senza dolo ed è in ogni caso esclusa ai sensi di legge, quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società e nei casi di particolari gravità.	
	Articolo 22 = POTERI ORGANO AMMINISTRATIVO	
	20	

	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci.
	L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.
	Articolo 23 = RAPPRESENTANZA LEGALE
	Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con le seguenti modalità.
	Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione la firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, sono devolute al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Vice Presidente in caso di sua assenza e/o impedimento, (situazioni certificate nei confronti dei terzi dalla firma del Vice Presidente medesimo). L'esecuzione delle decisioni del consiglio spetta a tutti gli amministratori in via disgiunta tra di loro, ma se sono stati affidati poteri di amministrazione a più amministratori in via disgiunta o congiunta anche la rappresentanza, in relazione all'esercizio di tali poteri, si intende a loro attribuita con le stesse modalità.
	La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.
	Articolo 24 = CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
	Il Consiglio di Amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

	a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;	
	b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;	
	c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;	
	d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;	
	e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente, salva l'ipotesi in cui il consiglio di amministrazione sia composto da due soli membri, nel qual caso le deliberazioni dovranno essere assunte con voto unanime;	
	22	

	f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;	
	g) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telex e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società;	
	h) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge. Le riunioni possono tenersi anche in audio/video conferenza o anche solo in audiolcollegamento nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 18 del presente statuto.	
	Articolo 25 = RIMBORSI, INDENNITA' E COMPENSI	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o variabile, e riconoscere un'indennità di fine mandato, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale. L'eventuale com-	
	23	

	penso degli amministratori delegati, se non regolato da decisione dei soci, è	
	stabilito dal consiglio di amministrazione.	
	Articolo 26 = ORGANO DI CONTROLLO	
	Nell'ipotesi che divenisse obbligatoria la nomina del collegio sindacale, que-	
	sto sarà composto da tre sindaci effettivi, tra cui il presidente, e da due sup-	
	plenti, nominati e funzionanti a norma di legge.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche le funzioni di controllo contabile, salvo	
	che l'Assemblea non stabilisca di affidare lo stesso ad una società di Revi-	
	sione ai sensi dell'art. 2409 bis c.c.	
	Le riunioni possono tenersi anche in audio/video conferenza o anche solo in	
	audiocollegamento nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 18 del pre-	
	sente statuto.	
	Articolo 27 = BILANCIO E UTILI	
	Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo ammi-	
	nistrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il	
	bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo	
	amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e	
	all'oggetto della società.	
	Gli utili annuali saranno destinati in conformità della legge e delle delibera-	
	zioni dell'assemblea che approva il bilancio.	
	Articolo 28 = CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Qualsiasi controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richie-	
	de l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) che dovesse insorgere	
	24	

	tra i soci o tra i soci e la società, l'organo amministrativo, l'organo di liqui-
	dazione e i sindaci o i componenti di tali organi, ancorché solo alcuni di tali
	soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali, e dell'interpretazione o e-
	secuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso,
	dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre membri, nomi-
	nato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale, il quale
	dovrà provvedere alla nomina entro 15 giorni dalla richiesta fatta dalla parte
	più diligente.
	Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.
	Il collegio arbitrale dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina in via ri-
	tuale e secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le riso-
	luzioni e le determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti anche con riferi-
	mento alla ripartizione delle spese.
	Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo
	17 gennaio 2003 n. 5.
	Articolo 29 = REGOLAMENTI
	Per meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali, e per discipli-
	nare i rapporti tra la Società ed i soci, l'Organo amministrativo potrà elabora-
	re appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei
	Soci, riuniti in Assemblea.
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti i poteri dei Direttori, se no-
	minati, l'ordinamento e le mansioni di Comitati Tecnici e delle altre articola-
	zioni.
	Articolo 30 = RINVIO ALLA LEGGE
	Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.